



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA URBANA

- Servizio Commercio e Polizia Amministrativa -

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del _____ con deliberazione n. _____*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
COMPOSTO DA 12 FACCIATE
N. 82 DEL 30 NOV. 2000
IL SINDACO (Simone Federici)
IL SEGRETARIO (Dott. Giovanna Gallotta)



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Natura del servizio	pag. 3
Art. 2	Fonti normative	pag. 3
Art. 3	Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti norme regolamentari	pag. 3
Art. 4	Commissione Consultiva	pag. 3
Art. 5	Competenza e Vigilanza sul servizio	pag. 4
Art. 6	Caratteristiche delle autovetture	pag. 4
Art. 7	Ubicazione delle autorimesse	pag. 4

TITOLO II AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 8	Autorizzazione	pag. 5
Art. 9	Procedura preliminare	pag. 5
Art. 10	Requisiti generali	pag. 5
Art. 11	Impedimenti soggettivi	pag. 5
Art. 12	Titoli di preferenza	pag. 6
Art. 13	Graduatoria	pag. 6
Art. 14	Documenti da presentare	pag. 6
Art. 15	Inizio del servizio	pag. 6
Art. 16	Vidimazione annuale	pag. 7
Art. 17	Trasferimento della titolarità	pag. 7
Art. 18	Disposizioni antimafia	pag. 7

TITOLO III ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 19	Operatività del servizio ed acquisizione della corsa	pag. 8
Art. 20	Tariffe	pag. 8
Art. 21	Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 22	Collaborazione alla guida	pag. 8
Art. 23	Trasporto portatori di handicap	pag. 8
Art. 24	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag. 8
Art. 25	Comportamento degli utenti	pag. 9
Art. 26	Manutenzione dei veicoli	pag. 9
Art. 27	Interruzione del trasporto e diritto al pagamento	pag. 9
Art. 28	Contachilometri	pag. 9
Art. 29	Locazione temporanea ed eccezionale di veicoli sostitutivi	pag. 10
Art. 30	Reclami	pag. 10

TITOLO IV SANZIONI

Art. 31	Addetti alla vigilanza	pag. 11
Art. 32	Sanzioni	pag. 11
Art. 33	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 11
Art. 34	Revoca e sospensione dell'autorizzazione	pag. 11
Art. 35	procedura per l'attivazione dei provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione	pag. 12
Art. 36	Irrogazione delle sanzioni	pag. 12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di noleggio con conducente si intende il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), effettuato a titolo oneroso e professionale per incarico di qualunque soggetto interessato a fronte della richiesta del servizio formulata, con qualunque mezzo, presso la rimessa dell'impresa.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti norme:

- Codice della Strada D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione;
- Legge 15/1/1990, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
- Legge Regionale 15/4/1995 n.20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente)
- Legge Regionale n.22/ 98
- D.M. 13/12/1951 (Norme sui servizi pubblici non di linea)
- D.M. 15/12/1992 n.572 (Norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente)
- D.M. 29/4/1993 (Disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima)
- Da ogni altra eventuale disposizione in materia.

ART. 3 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

Il presente regolamento entra in vigore dopo l' approvazione da parte del Consiglio Comunale. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le precedenti disposizioni emanate dal Comune ed in contrasto con esso.

ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA

Il Sindaco provvede, entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una apposita Commissione tecnica con funzione consultiva, presieduta dallo stesso o da Assessore delegato e così composta:

- il Responsabile del Settore Vigilanza Urbana o suo delegato
- due rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative designati dalle stesse
- un rappresentante delle associazioni degli utenti designato dalle stesse

Funge da segretario della Commissione un dipendente del Settore Vigilanza Urbana.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente regolamento e comunque in ogni situazione di cui ne sia richiesta. Inoltre svolge un ruolo propositivo e d'impulso sulla gestione ed effettuazione del servizio.

Essa si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene la metà dei componenti oltre al Presidente e decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

ART. 5 – COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza sul servizio è svolta dal Comune a mezzo della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche istruttorie, autorizzative e sanzionatorie. Sono fatte salve le prerogative di competenza degli organi regionali e statali preposti

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo. In servizio, il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale.

ART. 7 – UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare l'ubicazione dell'autorimessa. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE COMUNALE

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a) della legge 15/1/1992, n. 21, il Settore Vigilanza Urbana, previo espletamento della idonea fase istruttoria, è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia ex art.7 L.R. 20/95.

Nella autorizzazione comunale, oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

ART. 9 – PROCEDURA PRELIMINARE

Ogni qualvolta si renda necessario assegnare una autorizzazione per ampliamento del servizio o per rinuncia, revoca, o decadenza del precedente titolare, l'ufficio competente ne dà avviso al pubblico con idoneo mezzo invitando gli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 10 – REQUISITI GENERALI

Il richiedente presenta domanda, in competente bollo, contenente le complete generalità compreso il codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio.

Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana od equiparata;
- b) non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- c) capacità finanziaria;
- d) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio;
- e) disponibilità di una rimessa nel territorio comunale presso cui sostano i veicoli a disposizione degli utenti.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- a) impegno a non esplicare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi.
- b) di non essere affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta del competente ufficio.

ART. 11 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:

- a) siano incorsi in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
- b) siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n.1423; 13.5.1965, n.575; 13.9.1972, n.646; 12.10.1982, n.726;
- c) siano stati dichiarati falliti e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli art.142 e seguenti del RD 16 marzo 1942, n.267;

- d) siano incorsi in procedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Fagnano Olona o da altri Comuni;
- e) siano incorsi in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
- f) siano incorsi in tre o più sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto.
- g) abbiano ceduto l'autorizzazione negli ultimi 5 anni.

ART. 12 – TITOLI DI PREFERENZA

Al fine del rilascio della autorizzazione comunale, costituiscono titoli valutabili, in ordine di importanza:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- b) esercitare il servizio di noleggio con conducente come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro Comune;
- c) l'aver prestato servizio, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, quale conducente di veicoli di linea;
- d) l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- e) la conoscenza di lingue estere accertata a mezzo di colloquio o mediante l'esibizione di titoli.

Nel caso di parità di titoli, si fa ricorso alla data della domanda.

ART. 13 – GRADUATORIA

La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e dei titoli di preferenza di cui all'art. 12, sarà accertato e valutato in sede istruttoria. La graduatoria formulata in via meramente consultiva è rimessa alla Commissione di cui all'art. 4 per il parere di competenza ed ha validità di un anno dal predetto parere.

ART. 14 – DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente dichiarato assegnatario della autorizzazione, deve presentare entro 60 giorni dalla comunicazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e dei titoli di preferenza di cui all'art. 12.

L'assegnatario dovrà altresì esibire i seguenti documenti:

- a) licenza prevista dall'art. 86 del T.U. leggi di P.S., o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane ai sensi di legge;
- c) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Detta certificazione è validamente sostituita da autocertificazione o comunque altro documento valido previsto dalle norme sulla semplificazione amministrativa.

ART. 15 – INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio o volturazione, salvo proroga di altri tre mesi per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- a) alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio anche sotto forma di leasing;

- b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile.

ART. 16 – VIDIMAZIONE ANNUALE

L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

ART. 17 – TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA'

Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, per atto tra vivi, è consentito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni consecutivi;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- d) fusione o incorporazione di società.

Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi purchè iscritto nel ruolo di cui all'art. 10 punto d). Ove non sia possibile, l'autorizzazione può essere trasferita, nel termine perentorio di un anno, ad un soggetto terzo iscritto nel ruolo. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente iscritto nel ruolo.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nel termine di un anno, l'autorizzazione è revocata.

Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata agli atti;
- b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il predetto ufficio unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

ART. 18 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il rilascio della autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistano procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10ter e 10quater della legge 31/ 5/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Detta certificazione è validamente sostituita da autocertificazione a firma del richiedente.

TITOLO III ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 19 – OPERATIVITA' DEL SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Il servizio è offerto presso la rimessa del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi e aree pubbliche ovvero al di fuori della propria rimessa ad eccezione dei casi previsti dall'art. 14, comma 3, legge 21/1992.

Quando il noleggio risulti preventivamente contattato, è consentito che gli autoveicoli sostino negli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 20 – TARIFFE

Il corrispettivo per il servizio è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

A fronte della riscossione il noleggiatore rilascia al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto. E' fatto divieto di pretendere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata.

L'ufficio competente, previo parere della commissione di cui all'art. 4 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può indicare una tariffa chilometrica.

ART. 21 – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa anche per attività posta in essere da terzi collaboratori, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Ente concedente.

ART. 22 – COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

Il titolare può avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo nonché di conducenti, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 10 lett. d) e che non abbiano un rapporto di lavoro con altro datore.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi e degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alla conduzione di veicoli.

ART. 23 – TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il noleggiatore non può rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ed ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e tutti gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altre strutture necessarie alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 24 – COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

Fermo il disposto del precedente articolo, nell'esercizio del servizio, il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- c) consegnare al competente ufficio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- d) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa nonché portare animali propri in vettura.

ART. 25 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 26 – MANUTENZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

Il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- b) presentare e mantenere in perfetto stato di efficienza il veicolo;

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo.

ART. 27 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO E DIRITTO AL PAGAMENTO

Il noleggiatore non può interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo. In tale evenienza ovvero nel caso di avaria del mezzo è tenuto a predisporre gli opportuni servizi sostitutivi.

Nelle circostanze suddette in cui il trasporto debba essere interrotto, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta, in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente, se accede alla richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi motivo ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

ART. 28 – CONTACHILOMETRI

Il noleggiatore ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 29 – LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VEICOLI SOSTITUTIVI

E' consentita la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è stipulata solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) la comunicazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 30 – RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente di cui all'art. 5, che, esperiti gli accertamenti del caso, previa contestazione, adotta i provvedimenti conseguenti. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile, un cartello o altro idoneo mezzo in cui sono contenuti l'indirizzo e il numero di telefono dell'Ufficio Comunale di cui sopra a cui indirizzare i reclami.

TITOLO IV SANZIONI

ART. 31 – ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Uffici e Personale di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 32 – SANZIONI

Per tutte le violazioni al presente regolamento, fatte salve le applicazioni di eventuale sanzioni accessorie, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire centomila ad un massimo di lire un milione.

La sanzione è elevata da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire due milioni per la violazione ai seguenti articoli:

- a) art. 6 – relativa al mancato rispetto delle norme sulle caratteristiche delle autovetture, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) art. 16 – per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- c) art. 24 – per il comportamento del noleggiatore durante il servizio;
- d) art. 26 – per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto;
- e) art. 28 – per la mancata segnalazione dei guasti al cronotachigrafo e al contachilometri;
- f) art. 30 – per la mancata esposizione all'interno dell'autovettura del recapito e del numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

In caso di contestazione immediata della violazione, il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore una somma, a titolo di oblazione, pari al minimo edittale.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 L.R. 15 aprile 1995, n.20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione fino a 90 giorni dell'autorizzazione. La sospensione è disposta dall'ufficio competente sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi dell'art. 3, della sopracitata Legge n.20/95, comporta la revoca dell'autorizzazione. La revoca è dichiarata con le stesse modalità di cui sopra.

ART. 33 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale d'esercizio decade di diritto:

- a) per mancato inizio del servizio entro tre mesi dalla notifica dell'autorizzazione o sei mesi in caso di proroga.
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione confermata da formale presa d'atto dell'ufficio;
- c) per intervenuta dichiarazione di fallimento del titolare.

ART. 34 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata:

- a) quando vengano a mancare nel titolare i requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se risulti che l'attività venga abitualmente esercitata da altri che non sia il titolare, ovvero il veicolo sia adibito a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

- c) quando il titolare ovvero i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- d) quando consti che il conducente non sia in possesso della patente di guida o comunque ne sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro;
- e) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate dall'art. 18;
- f) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- g) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
- h) Per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, anche non consecutive, sia stato punito in base al presente regolamento nei seguenti casi:

- a) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso ovvero, nonostante i richiami e le diffide, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel congruo termine fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima;
- b) In caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- c) quando il medesimo si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazione al presente regolamento;
- d) se le modalità dell'omissione e la condotta siano tali da far desumere l'intensità dell'elemento psicologico avuto riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità e le condizioni economiche del trasgressore.

ART. 35 – PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE

Il provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato dall'ufficio competente, sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Per garantire il diritto al giusto contraddittorio, i provvedimenti di cui sopra sono adottati previa contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per presentare scritti e memorie difensive.

In caso di urgenza, è fatta salva la facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 5 giorni.

ART. 36 – IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui al presente Titolo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n.27.

30 NOV. 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOV. 2000

AVENTE PER OGGETTO: Approvazione regolamento comunale del servizio di autonoleggio con conducente.

PARERI ART.49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267

REGOLARITA' TECNICA: PARERE favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V.U.

Istr. Dir. BERTOLA Patrizia



li 23/11/00



REGOLARITA' CONTABILE : PARERE

IL COORDINATORE DEL SETTORE G.R.
BIANCHIMANO Dr.Massimiliano

li _____

ART.97, COMMA 4 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N.267

EVENTUALI OSSERVAZIONI: _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Gallotta D.ssa Giovanna





li 23-11-2000

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(Federico SIMONELLI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanna GALLOTTA)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Antonello CATTELLAN)



[Handwritten signature of Giovanna Galotta]

[Handwritten signature of Antonello Cattellan]

E' stata trasmessa con elenco n. 8 in data 1.12.2000 al CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 126, comma 1, de T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e ricevuta il 4 DIC. 2000

Li, 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
[Handwritten signature]

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fagnano Olona per 15 giorni consecutivi dal 09/12/00 al 19/12/00

Li, 20/12/00

IL MESSO COMUNALE
IL CAPO MESSO
(Luigi Zappalà)

Divenuta esecutiva il giorno 13 DIC. 2000 per motivo di cui al punto 4 :

- 1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
- 2. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
- 3. decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
 - 3a. dell'atto (art. 134, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
 - 3b. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
- 4. avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, T.U. 18 agosto 2000, n. 267) con atto n. 533 del 13 DIC. 2000

Li, 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
[Handwritten signature]

2) Pubblicata all'albo pretorio del Comune di Fagnano Olona, per 15 giorni consecutivi, dal 21/12/00 al 05/01/01

Fagnano O., 09/01/01

IL MESSO COMUNALE
IL CAPO MESSO
(Luigi Zappalà)